# Polizia Locale di Castelli

# PROVINCIA DI TERAMO

Sede Villaggio Artigiano, snc CAP. 64041 Castelli Tel. 0861 -979142 Fax 0861.9792225 PEC: polizialocale.castelli@pec.it MAIL: polizialocale.castelli@hotmail.com PEC:comune.castelli@pec.it



Prot. R. G. n.0002370

del 30/04/2022

## ORDINANZA N. 08

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TUTTI I VEICOLI, DALLE ORE 08:00 DEL 30/04/2022 ALLE ORE 20:00 DEL 01/05/2022.

# Il Responsabile del Servizio

**PREMESSO CHE** il territorio comunale gode di un vanto turistico- storico, culturale e naturalistico a livello nazionale ed internazionale e che molti turisti visitano il centro storico del Capoluogo nel periodo primaverile;

**CONSIDERATO** che i giorni sabato 30 aprile e domenica 1 maggio quest'ultimo dedicato alla ricorrenza della festività dei Lavoratori, pertanto, si prevede un cospicuo e rilevante afflusso turistico sull'intero territorio comunale;

**DATO** ATTO che l'Amministrazione Comunale ha interesse a valorizzare il centro storico del Capoluogo, limitare l'accesso dei veicoli e, consentire ai turisti e pedoni in genere, di circolare in sicurezza ed ammirare le bellezze del luogo;

**RAVVISATA** la necessità quindi di regolamentare il traffico nel centro storico del Capoluogo ed in particolare limitare l'accesso a tutti i veicoli dalle ore 08:00 del 30 aprile 2022 alle ore 20:00 del 01 maggio 2022;

**DATO ATTO** che sono state individuate le vie e le aree pubbliche del Centro Storico da regolamentare e sono quelle di seguito elencate:

VIA S. ANTONIANO, VIA F. BARNABEI,	PIAZZA ROMA, PIAZZA MARCONI
VIA B. CELLI, VIA G. FUINA,	
VIA C. GENTILE,	

**RAVVISATA** l'esigenza di garantire la circolazione pedonale in sicurezza mediante l'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nelle aree e vie sopra citate;

**TENUTO CONTO** che al centro storico devono accedere, per ovvi motivi, i residenti e i proprietari degli immobili, oltre, ai titolari degli esercizi commerciali, i fornitori e tutti coloro che sono legittimati ad accedervi;

**VISTO** il D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285;

VISTO D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

## ORDINA

Per i motivi in premessa esplicitati, la regolamentazione della circolazione stradale nelle aree e vie del centro storico del Capoluogo nei fine settimana, come di seguito specificato:

• Istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli dalle ore 08:00 del 30/04/22 alle ore 20:00 del 01/05/22 come di seguito dettagliato:

VIE

**AREE** 

VIA S. ANTONIANO, VIA F. BARNABEI,	PIAZZA ROMA, PIAZZA MARCONI
VIA B. CELLI, VIA G. FUINA,	**
VIA C. GENTILE,	

# L'accesso sarà consentito, in deroga a quanto sopra, esclusivamente per i seguenti motivi:

- per il carico e scarico merci, dalle ore 05:00 alle 10:00 di ciascun giorno. L'orario o il giorno potrà
  essere differito su motivata richiesta dei titolari degli esercizi commerciali, comunque previa
  specifica autorizzazione;
- il transito e la sosta dei veicoli in dotazione alle persone diversamente abili muniti di regolare contrassegno;
- il transito e la sosta temporanea ai mezzi dell'Amministrazione Comunale o ad altri soggetti autorizzati della medesima per pubblica necessità;
- il transito ai mezzi di soccorso e ai mezzi in dotazione alle Forze dell'Ordine;
- L'amministrazione Comunale si riserva di modificare per sopravvenute esigenze la presente l'Ordinanza;
- la presente Ordinanza sarà trasmessa all'Area Tecnica per il posizionamento della segnaletica stradale a norma del vigente Cds, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale dell'Ente. Inoltre verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, alle Forze di Polizia, ai presidi dei VVFF presenti sul territorio.

#### **AVVERTE**

- ➤ I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
- > Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.
- Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495.
- Che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.104 del 16/09/2010, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, oppure ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.